



COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza

Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020

C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it

DELIBERAZIONE N.

59

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2021 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE VIGENTI NELL'ANNO 2020

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

L'anno **DUEMILAVENTI** addi **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati come da Decreto sindacale Prot.3162 del 03.04.2020 recante le prescrizioni per lo svolgimento delle sedute **IN VIDEO CONFERENZA** i Consiglieri Comunali, Signori:

1 - ANDREA BALESTRIERI	Presente	8 - MANDAS BASILIO	Presente
2 - INZANI SABRINA	Presente	9 - ALBERTI LAURETTA	Presente
3 - ABBRUZZESE ALDO BRUNO	Presente	10 - ARFINI SILVIA	Presente
4 - PARISI MICHELE	Presente	11 - BOLEDI MARTA	Presente
5 - BUGADA TOMMASO	Presente	12 - RAPETTI ELISABETTA	Presente
6 - MAZZARI PERICLE	Presente	13 - BONGIORNI SILVANO	Presente
7 - PEROTTI LORENA	Presente		

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 13 ed assenti, sebbene invitati, N. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra. **DOTT. DE FEO GIOVANNI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ANDREA BALESTRIERI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti 13 – Assenti : 0:

Illustra l'argomento il Sindaco precisando che non è stata apportata alcuna modifica alle aliquote IMU.

A questo punto nessun intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abolite e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 162 e da 164 a 169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi, sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2021 può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in vigore nel 2020, deliberate con D.C.C. n. 33 del 28.07.2020 – esecutiva ai sensi di legge - secondo il seguente prospetto

Tipologia di immobile	Aliquota base in millesimi	Aliquota minima ed aliquota massima prevista dalla Legge	Note	Aliquota in millesimi confermata per l'anno 2021
Abitazione principale A1, A8 ed A9 e pertinenze (art. 1, commi 748 e 749 L. 160/19)	5,00	0,00 – 6,00	Detrazione Euro 200,00	5,60
Fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 750 L. 160/19)	1,00	0,00 – 1,00		1,00
Beni merce (art. 1, comma 751 L. 160/19)	1,00	0,00 – 2,50		1,00
Terreni agricoli (art. 1, comma 752 L. 160/19)	7,60	0,00 – 10,60	Terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato	9,60
Fabbricati categoria D (art. 1, comma 753 L. 160/19)	8,60	7,60 – 10,60	La quota corrispondente al 7,60 è riservata allo Stato	10,60
Altri fabbricati (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		10,60
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		9,20

Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

APPURATO che alla data odierna non è ancora stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, co. 756, della L. 160/19 e pertanto non è possibile elaborare tramite l'applicazione del Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote;

DI DARE ATTO che nel momento in cui verrà approvato il prospetto soprarichiamato il Comune provvederà ad adeguare i propri atti alla normativa nel frattempo intervenuta;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano trasmesse entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 106 co. 3-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 con il quale si dispone che per l'esercizio 2021 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 gennaio 2021;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.07.2020 al quale si rinvia per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 4 Arfini – Boledi – Rapetti - Bongiorno
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare per l'anno 2021 le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria in vigore nel 2020, al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio 2021 e precisamente:

Tipologia di immobile	Aliquota base in millesimi	Aliquota minima ed aliquota massima prevista dalla Legge	Note	Aliquota in millesimi confermata per l'anno 2021
Abitazione principale A1, A8 ed A9 e pertinenze (art. 1, commi 748 e 749 L. 160/19)	5,00	0,00 – 6,00	Detrazione Euro 200,00	5,60
Fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 750 L. 160/19)	1,00	0,00 – 1,00		1,00
Beni merce (art. 1, comma 751 L. 160/19)	1,00	0,00 – 2,50		1,00
Terreni agricoli (art. 1, comma 752 L. 160/19)	7,60	0,00 – 10,60	Terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato	9,60
Fabbricati categoria D (art. 1, comma 753 L. 160/19)	8,60	7,60 – 10,60	La quota corrispondente al 7,60 è riservata allo Stato	10,60
Altri fabbricati (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		10,60
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754 L. 160/19)	8,60	0,00 – 10,60		9,20

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i.;

4. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.

Successivamente, per garantire il mantenimento dell'attività gestionale dell'Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 4 Arfini – Boledi – Rapetti - Bongiorno
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
2021 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE VIGENTI NELL'ANNO 2020.

1) **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -**

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 3 / 12 / 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIUSSA CINZIA CHIODAROLI

2) **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -**

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 21 / 12 / 2020



DEL SERV. FINANZIARI
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


GIUSSA CINZIA CHIODAROLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ANDREA BALESTRIERI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)


Il sottoscritto, Segretario Comunale,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot. 1122
Gossolengo, 26/1/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 26/1/2021...al 10/2/2021. (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, 11/2/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)